

Public consultation on the role of publishers in the copyright value chain and on the 'panorama exception'

Fields marked with * are mandatory.

General information about you

The views expressed in this public consultation document may not be interpreted as stating an official position of the European Commission. All definitions provided in this document are strictly for the purposes of this public consultation and are without prejudice to differing definitions the Commission may use under current or future EU law, including any revision of the definitions by the Commission concerning the same subject matters.

Fields marked with * are mandatory.

*

I'm responding as:

- An individual in my personal capacity
- A representative of an organisation/company/institution

*Please provide your first name:

Falce

*Please provide your last name:

Valeria

*

Please indicate your preference for the publication of your response on the Commission's website:

- Under the name given: I consent to publication of all information in my contribution and I declare that none of it is subject to copyright restrictions that prevent publication.
- Anonymously: I consent to publication of all information in my contribution and I declare that none of it is subject to copyright restrictions that prevent publication.
- Please keep my contribution confidential. (it will not be published, but will be used internally within the Commission)

(Please note that regardless the option chosen, your contribution may be subject to a request for access to documents under [Regulation 1049/2001 on public access to European Parliament, Council and Commission documents](#). In this case the request will be assessed against the conditions set out in the Regulation and in accordance with applicable [data protection rules](#).)

*Please enter the name of your institution/organisation/business.

ACCADEMIA ITALIANA DEL CODICE DI INTERNET

What is your institution/organisation/business website, etc.?

www.iaic.it

*What is the primary place of establishment of the entity you represent?

- Austria
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Italy
- Ireland
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Malta
- Netherlands
- Poland
- Portugal
- Romania
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- United Kingdom
- Other

*

My institution/organisation/business operates in: *(Multiple selections possible)*

- Austria
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Italy
- Ireland
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Malta
- Netherlands
- Poland
- Portugal
- Romania
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- United Kingdom
- Other

*

Is your organisation registered in the [Transparency Register](#) of the European Commission and the European Parliament?

- Yes
- No

*

Please indicate your organisation's registration number in the Transparency Register.

525155418923-75

The role of publishers in the copyright value chain

In its Communication Towards a modern, more European copyright framework of 9 December 2015, the Commission has set the objective of achieving a well-functioning market place for copyright, which implies, in particular, "the possibility for right holders to license and be paid for the use of their content, including content distributed online." [1]

Further to the Communication and the related stakeholders' reactions, the Commission wants to gather views as to whether publishers of newspapers, magazines, books and scientific journals are facing problems in the digital environment as a result of the current copyright legal framework with regard notably to their ability to licence and be paid for online uses of their content. This subject was not specifically covered by other public consultations on copyright issues the Commission has carried out over the last years. In particular the Commission wants to consult all stakeholders as regards the impact that a possible change in EU law to grant publishers a new neighbouring right would have on them, on the whole publishing value chain, on consumers/citizens and creative industries. The Commission invites all stakeholders to back up their replies, whenever possible, with market data and other economic evidence. It also wants to gather views as to whether the need (or not) for intervention is different in the press publishing sector as compared to the book/scientific publishing sectors. In doing so, the Commission will ensure the coherence of any possible intervention with other EU policies and in particular its policy on open access to scientific publications. [3]

*

Selection

Do you wish to respond to the questionnaire "The role of publishers in the copyright value chain"?

- Yes *(Please allow for a few moments while questions are loaded below)*
- No

[1] [COM\(2015\)626 final](#).

[2] Neighbouring rights are rights similar to copyright but do not reward an authors' original creation (a work). They reward either the performance of a work (e.g. by a musician, a singer, an actor) or an organisational or financial effort (for example by a producer) which may also include a participation in the creative process. EU law only grants neighbouring rights to performers, film producers, record producers and broadcasting organisations. Rights enjoyed by neighbouring rightholders under EU law generally include (except in specific cases) the rights of reproduction, distribution, and communication to the public/making available.

[3] See Communication [COM\(2012\) 401](#), Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research, and Recommendation [C\(2012\) 4890](#) on access to and preservation of scientific information.

Category of respondents

*Please choose the category that applies to your organisation and sector.

- Member State
- Public authority
- Library/Cultural heritage institution (or representative thereof)
- Educational or research institution (or representative thereof)
- End user/consumer/citizen (or representative thereof)
- Researcher (or representative thereof)
- Professional photographer (or representative thereof)
- Writer (or representative thereof)
- Journalist (or representative thereof)
- Other author (or representative thereof)
- Collective management organisation (or representative thereof)
- Press publisher (or representative thereof)
- Book publisher (or representative thereof)
- Scientific publisher (or representative thereof)
- Film/audiovisual producer (or representative thereof)
- Broadcaster (or representative thereof)
- Phonogram producer (or representative thereof)
- Performer (or representative thereof)
- Advertising service provider (or representative thereof)
- Content aggregator (e.g. news aggregators, images banks or representative thereof)
- Search engine (or representative thereof)
- Social network (or representative thereof)
- Hosting service provider (or representative thereof)
- Other service provider (or representative thereof)
- Other

Questions

1. On which grounds do you obtain rights for the purposes of publishing your press or other print content and licensing it? (*Multiple selections possible*)

- transfer of rights from authors
- licensing of rights from authors (exclusive or non-exclusive)
- self-standing right under national law (e.g. author of a collective work)
- rights over works created by an employee in the course of employment
- not relevant
- other

Please explain

Il Codice civile agli artt. 2575 c.c. e seguenti disciplina la tutela autoriale in combinato con la legge italiana sul diritto d'autore, l.633/1941 (Lda), la quale prevede che il diritto di pubblicare per le stampe l'opera dell'ingegno spetti in esclusiva all'autore. Tale diritto può esercitarlo direttamente ovvero tramite terzi, ad esempio concedendolo ad uno o più editori e avvalendosi a tal fine del "contratto di edizione per le stampe". Se il contratto di edizione per le stampe, di cui agli artt. 118-135 Lda, qualifica un contratto tipico funzionale alla tutela dell'autore quale contraente debole, d'altra parte, i rapporti tra autore ed editore è possibile applicare altri contratti. In forza del rinvio ex art. 118 co. 1 l.a. agli artt. 107-114 della medesima legge, destinati in generale a disciplinare la trasmissione dei diritti d'autore, l'art. 107 Lda prevede che i diritti di utilizzazione economica possano essere acquisiti, alienati o trasmessi in tutti i modi e le forme consentite dalla legge. Quindi, anche attraverso il ricorso ad altre tecniche negoziali che siano riconosciute dal nostro ordinamento in quanto meritevoli di tutela. La durata massima del contratto di edizione è di 20 anni, fatta salva la facoltà, in caso di inadempimento da parte dell'editore agli obblighi di pubblicazione contrattualmente assunti, di recedere nei 2 anni successivi. Con il contratto di edizione, l'autore può inoltre concedere, anche dei "diritti secondari", per prassi vengono inclusi nel contratto di edizione (diritto di elaborazione cinematografica e teatrale; diritto di comunicazione al pubblico a mezzi di diffusione radiotelevisiva e di adattamento per la realizzazione di opere radiotelevisive; diritto di traduzione; ecc.). In mancanza di diverse previsioni ex lege il contratto di edizione è valido anche qualora il consenso sia stato raggiunto senza alcuna formalità, verbalmente o per fatti concludenti. La forma scritta è tuttavia richiesta, in forza dell'art. 110 Lda, ai fini della prova giudiziale del contratto, senza che possa essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni.

Si noti che l'art. 120 n. 1) Lda pone un limite all'autonomia negoziale considerando nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo.

I diritti conferiti all'editore possono essere limitati ai sensi dell'art. 42 Lda quando si tratti di contributi ad opere collettive, nel qual caso l'autore, indipendentemente dalla costituzione in capo all'editore di un diritto esclusivo di pubblicazione a stampa, può comunque riprodurre i contributi o consentirne la riproduzione in estratti separati o raccolti in volume.

Quanto alla definizione di opere collettive, l'art. 3 Lda definisce collettive le opere costituite dalla riunione di opere o parti di opere. Ai sensi dell'art. 7 Lda è considerato autore chi organizza o dirige la creazione dell'opera collettiva. Nel caso di enciclopedie, antologie, ecc. l'editore negozia con i singoli collaboratori le cessioni dei diritti di ciascun contributo e con il curatore la cessione dei diritti di curatela.

Nel caso di riviste e giornali l'esclusiva attribuita all'editore dura di norma dal momento dell'invio del contributo, che entro un mese deve essere accettato o rifiutato, fino al momento della pubblicazione, che dovrà esser fatta entro sei mesi, limite oltre il quale l'autore riacquista la piena titolarità del diritto esclusivo, che dunque si riconsolida in capo all'autore (artt. 38-39 Lda).

L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera

collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. Se si tratta di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali (art. 42 Lda).

Inoltre, fermi restando i diritti degli autori sui singoli contributi, il direttore responsabile della pubblicazione gode dei diritti di utilizzazione economica dei fascicoli e delle annate o dei volumi della cui pubblicazione ha assunto il carico economico e la direzione. Qualora l'opera venga prodotta in costanza di un rapporto di lavoro o di committenza, i diritti di utilizzazione economica spettano all'editore, fermi restando i diritti morali. In costanza di contratto di edizione, invece, qualsiasi diritto non esplicitamente annoverato nel contratto richiede l'autorizzazione esplicita da parte dell'autore. Infine l'ordinamento ammette altresì altre forme di licenza da parte dell'autore all'editore (p.e., licenza di rielaborazione, traduzione, ecc.) le quali non possono in alcun modo comportare l'aggiramento della sanzione di nullità posta dalla legge alla durata massima del contratto di edizione, e in generale di tutte le tutele dell'autore quale contraente debole, ivi compresi i limiti all'autonomia negoziale.

2. Have you faced problems when licensing online uses of your press or other print content due to the fact that you were licensing or seeking to do so on the basis of rights transferred or licensed to you by authors?

- yes, often
- yes, occasionally
- hardly ever
- never
- no opinion
- not relevant

If so, please explain what problems and provide examples indicating in particular the Member State, the uses you were licensing, the type of work and licensee.

3. Have you faced problems enforcing rights related to press or other print content online due to the fact that you were taking action or seeking to do so on the basis of rights transferred or licenced to you by authors?

- yes, often
- yes, occasionally
- hardly ever
- never
- no opinion
- not relevant

If so, please explain what problems and provide examples indicating in particular the Member State, the type of use and the alleged infringement to your rights.

4. What would be the impact on publishers of the creation of a new neighbouring right in EU law (in particular on their ability to license and protect their content from infringements and to receive compensation for uses made under an exception)?

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Please explain

Si ritiene che l'introduzione di un nuovo diritto connesso possa avere un impatto negativo sugli editori essenzialmente per due ordini di ragioni: la prima di tipo strettamente economico e la seconda di ordine squisitamente giuridico.

1) In termini economici, recenti studi (vedi infra) sembrano confermare che gli editori abbiano un sufficiente controllo dei propri contenuti, senza che dunque risulti giustificato o giustificabile l'introduzione di un nuovo diritto. La filiera editoriale, infatti, specie ove trattasi di editori di testate online, trae enormi vantaggi economici dal traffico generato da servizi online collaterali (così detto traffico indiretto), ovvero da social network, aggregatori di notizie, messaggistica istantanea, e-mail, ecc.. Deloitte (2016), per esempio, ha dimostrato che il valore totale del traffico web nel 2014 per gli editori di giornali nei mercati di Francia, Germania, Spagna e Regno Unito sia stato pari a € 1,128m di cui € 746m derivante da traffico indiretto. Dal Reuters Institute Digital News Report 2015 (p. 76) si evince invece come i consumi di "news" online provenienti direttamente dalle testate sul web siano pari rispettivamente per la Gran Bretagna al 52%, per la Germania al 26%, per l'Irlanda al 44%, per la Francia al 27%, per la Spagna al 36%, per l'Italia al 20%, mentre dai Social provengano rispettivamente per la Gran Bretagna per il 28%, per la Germania per il 20%, per l'Irlanda per il 36%, per la Francia per il 21%, per la Spagna per il 35%, per l'Italia per il 33%, per altri aggregatori di notizie in minima parte con percentuali rispettivamente per la Gran Bretagna per il 4%, per la Germania per il 5%, per l'Irlanda per il 7%, per la Francia per il 6%, per la Spagna per il 11%, per l'Italia per il 6%. Tali dati sembrano smentire la necessità dell'introduzione di un nuovo diritto a favore degli editori. Ciò che trova una autorevole conferma nel database Lumen (www.lumendatabase.org) banca dati che raccoglie e analizza i reclami legali e richieste di rimozione

di materiali online inviati alle principali piattaforme, dal quale risulta come la stragrande maggioranza di contenuti segnalati comprenda film, musica e software, ma non anche prodotti editoriali come articoli di giornale o semplici news.

2) In termini strettamente giuridici, il quadro normativo risulta soddisfacente a tutelare i diversi portatori di interessi. In forza del contratto di edizione, infatti, gli editori godono di un diritto esclusivo in relazione ai propri prodotti editoriali. Tanto basta a ritenere che l'introduzione di un ulteriore diritto di esclusiva andrebbe seriamente giustificato sotto il profilo innanzitutto sistematico, pena il rafforzamento eccessivo delle prerogative degli editori a scapito degli altri stakeholders. D'altra parte, ai sensi degli art. 100 Lda, anche il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa non può essere riprodotto e apposto su altra opera senza il consenso dell'autore ed è altresì vietata la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica. La legge italiana chiarisce che il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale. Quanto infine all'introduzione di un diritto nuovo per la tutela delle "snippet" o dei titoli delle News, la normativa interna applicabile alla stampa online e offline risulta sufficiente a contemperare le diverse esigenze (art. 101 Lda). Da quanto precede risulta che l'introduzione di un nuovo diritto connesso sarebbe ingiustificata, per la preesistenza di strumenti giuridici atti a tutelare i diritti di autori ed editori.

5. Would the creation of a new neighbouring right covering publishers in all sectors have an impact on authors in the publishing sector such as journalists, writers, photographers, researchers (in particular on authors' contractual relationship with publishers, remuneration and the compensation they may be receiving for uses made under an exception)?

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Please explain

L'introduzione di un nuovo diritto appare ingiustificabile in quanto gli editori, in qualità di cessionari dei diritti da parte degli autori dei singoli articoli pubblicati, possono disporne e dunque controllare termini e modi della loro circolazione.

L'eventuale introduzione in capo all'editore di un diritto connesso, autonomo rispetto a quello dell'autore, scardinerebbe il principio secondo cui il diritto connesso non può prescindere dal diritto d'autore cui esso è collegato, dunque con la norma che subordina l'esercizio dei diritti connessi al pacifico godimento dei diritti d'autore. In tal senso, il rischio che si profila è la forte compressione del controllo sull'opera da parte dell'autore, tenuto conto che l'editore, vantando un diritto connesso autonomo, possa persino limitare la piena disponibilità dell'opera da parte dell'autore per una durata maggiore dei termini legali previsti dai i termini del contratto di edizione o l'uscita dell'opera dal commercio.

L'introduzione di un nuovo diritto connesso in capo agli editori rischia, dunque, di travolgere i termini di durata del contratto di edizione o della licenza dell'autore, con gravi conseguenze su questi ultimi; gli autori, non sarebbero più liberi di utilizzare le loro opere, anche dopo la scadenza del contratto, e di rinegoziare la licenza d'uso dei propri contributi. Tal conseguenza si ripercuoterebbe su tutte le categorie di autori, che si tratti di giornalisti, scrittori o fotografi, ovvero di tutti coloro che ad oggi per pubblicare la propria opera stipulano un contratto di edizione o rilasciano una licenza.

6. Would the creation of a neighbouring right limited to the press publishers have an impact on authors in the publishing sector (as above)?

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Please explain

In generale, si rinvia alla risposta n. 5.

Si precisa che l'impatto sarebbe negativo:

- 1) per tutte le categorie di soggetti, qualificabili come autori;
- 2) anche ove si limitasse l'estensione del diritto connesso al solo settore della stampa;
- 3) in termini di rallentamento alla circolazione delle informazioni presenti sul web, venendo compromesse le attività di ricerca degli utenti che utilizzano aggregatori digitali (Google News, Pinterest, Huffington Post) e social network (Facebook, Twitter), e in ultima analisi venendo pregiudicate in maniera eccessiva libertà fondamentali, quali soprattutto quella di informazione, e di essere informati, nonché di insegnamento e di ricerca scientifica.

L'insostenibilità del nuovo diritto è da ricondursi anche al possibile danneggiamento di tutti gli attori dell'ecosistema delle news a cominciare dagli autori, sino ai piccoli editori. Il nuovo diritto connesso, infatti, rischierebbe tanto di squilibrare ancora di più il rapporto autori-editori a detrimento dei primi, quanto di ripercuotersi sul prezzo finale a danno dei consumatori.

Nel settore della stampa online, l'introduzione del nuovo diritto comprometterebbe il ricorso a strumenti quali il cross linking degli articoli di cronaca e delle notizie.

Sul punto peraltro, è già intervenuta la sentenza del 13 febbraio 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con specifico riguardo alla liceità del linking, non autorizzato, a opere protette dal diritto d'autore.

Al tempo la Corte chiarì che "la messa a disposizione su un sito internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet" non costituisce atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 3, della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) e, quindi, non è soggetto al consenso del titolare dell'opera.

Nello specifico, la CGUE, pur affermando che la predisposizione di link costituisce - in astratto - un "atto di comunicazione" al pubblico riservato al titolare dei diritti (e quindi soggetto al suo consenso), ha precisato che tale attività è libera (i.e. non soggetta al consenso) nel caso in cui il pubblico a cui si rivolge il sito contenente i link, sia il medesimo pubblico "considerato" dal titolare dell'opera al momento della "comunicazione iniziale" (i.e. prima pubblicazione dell'opera su internet, sul sito poi "linkato"). L'autorizzazione del titolare dei diritti diventa, dunque, necessaria solo quando il pubblico fruitore dei link è "nuovo" e, per questo, diverso dai destinatari della "comunicazione iniziale" in internet.

Ciò non si verifica quando il titolare dei diritti, al momento della "comunicazione iniziale", abbia inteso mettere a disposizione di chiunque la propria opera non assoggettandola ad "alcuna misura restrittiva".

7. Would the creation of a new neighbouring right covering publishers in all sectors have an impact on rightsholders other than authors in the publishing sector?

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Please explain

Tutte le criticità sopra descritte si estendono ai diversi titolari dei diritti specie ove trattasi di autori di opere che ne includono altre di altri autori, come i registi, gli sviluppatori di applicazioni o di giochi, gli sviluppatori di software.

In particolare, coloro che volessero ottenere i diritti di riutilizzo, per la pubblicazione ad esempio di opere derivate (traduzioni, adattamenti ecc.), a normativa vigente dovrebbero chiedere l'autorizzazione solo agli autori dell'opera da riutilizzare; con l'introduzione di un nuovo diritto connesso dovrebbero chiedere l'autorizzazione anche all'editore seppure l'autore dell'opera originale non abbia mai concesso all'editore alcuna esclusiva sulla rielaborazione. L'autore potrebbe persino non essere edotto della sopravvenienza di diritti connessi, pertanto per la ricerca delle informazioni su eventuali diritti ostativi al proprio riutilizzo dell'opera dovrebbe attivarsi. Ciò comporterebbe un sensibile aumento dei costi di transazione. Si pensi all'uso di un'opera letteraria come soggetto per una serie tv o per un film. Qualora un autore dovesse firmare un contratto con un editore straniero, ad esempio francese, per la pubblicazione del proprio scritto a stampa in Europa continentale, potrebbe contestualmente riservare i diritti di adattamento cinematografico e i diritti di traduzione, cedendo ad un altro editore i diritti per UK e USA. Nell'ipotesi in cui un produttore cinematografico volesse utilizzare la versione in lingua inglese e adattarla per il grande schermo, in precedenza, sarebbe stata necessaria solo l'autorizzazione dell'autore, mentre in caso di riforma del diritto connesso per gli editori, al produttore occorrerà anche l'autorizzazione da parte degli editori in Francia e nel Regno Unito, rendendo le negoziazioni più lunghe e dispendiose.

L'introduzione anche nel mondo editoriale di disposizioni analoghe a quelle disposte a beneficio dell'industria discografica, potrebbe comportare il medesimo fallimento nella gestione delle riproduzioni non autorizzate di contenuti protetti, cioè costi elevati per aventi diritto ed intermediari nella individuazione e gestione delle richieste di rimozione, procedure lunghe per l'ottenimento degli oscuramenti dei collegamenti non autorizzati.

8. Would the creation of a neighbouring right limited to the press publishers have an impact on rightholders other than authors in the publishing sector?

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Please explain

In primo luogo va chiarito che risulta difficilmente giustificabile l'introduzione di un diritto connesso a favore dei soli editori di giornali (vedi risposta domanda n. 6); in ogni caso, la concessione tale diritto connesso comporterebbe gravi effetti discriminatori nei confronti di altre tipologie di editori, alterando significativamente l'equilibrio nei rapporti tra editori, nei rapporti tra autori ed editori. L'impatto sarebbe negativo, come già sopra evidenziato, nei confronti di tutte le categorie autoriali, dunque dai giornalisti ai fotografi, laddove, a fronte di una cessione all'editore del proprio contributo per un periodo limitato nel tempo, si correrebbe il suddetto rischio di veder comprese le proprie facoltà esclusive per periodi ben più lunghi.

9. Would the creation of a new neighbouring right covering publishers in all sectors have an impact on researchers and educational or research institutions?

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Please explain

Richiamando la risposta alla domanda n. 5, in particolare nel settore dell'editoria scientifica e accademica la creazione di un diritto connesso in capo all'editore determinerebbe il paradosso di privare i ricercatori della possibilità di riutilizzare, ripubblicare e diffondere liberamente e ad accesso aperto le loro stesse opere entro i termini indicati da molteplici raccomandazioni europee e normative internazionali (6 mesi dalla pubblicazione nel settore delle Scienze umane e sociali, 12 mesi dalla pubblicazione nel settore medico e delle Scienze), e ciò anche quando la produzione delle stesse opere fosse stata commissionata e finanziata in tutto o in parte da organismi

pubblici, ed il compenso fosse stato corrisposto non dall'editore, ma dagli stessi organismi pubblici. Si ricordi che in Italia il decreto "Valore Cultura" (DL 91/2013) ha introdotto nel nostro ordinamento "l'accesso aperto" ai risultati della ricerca finanziata con denaro pubblico. In particolare l'art. 4 introduce l'attuazione dell'accesso aperto, libero e gratuito ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici dando mandato ai soggetti preposti all'erogazione di realizzare le misure necessarie per tali finalità. Anche con riferimento agli "equi compensi" derivanti da eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi, si aprirebbe un problema per gli autori che intendessero pubblicare in libero accesso con licenze aperte di tipo Creative Commons, poiché i loro editori resterebbero titolari di un autonomo diritto connesso sugli "equi compensi" derivanti dalle riproduzioni o dalla copia privata e potrebbero esigere ugualmente un pagamento, ostacolando di fatto la diffusione dei prodotti di ricerca o rendendola più onerosa per gli organismi che la finanziano e per gli autori stessi. Università, biblioteche e istituti di ricerca, dovrebbero senz'altro pagare cifre più elevate per accedere ai database degli editori, sarà dunque opportuno ripensare e rinegoziare i contratti per tener conto di tali nuovi diritti. Non si ravvedono vantaggi per i ricercatori e per gli istituti di formazione o di ricerca. Senza dubbio, invece, la nascita di un sistema parallelo di diritti da licenziare comporterebbe l'aumento dei costi di transazione. È difficile prevedere se e in che misura, aumenterebbero anche i costi delle licenze. Ulteriori criticità per le ipotesi di riutilizzo di opere già in pubblico dominio, si ravvedono laddove a fronte dell'introduzione di un nuovo diritto connesso degli editori sull'opera composta anche con opere in pubblico dominio, si rischierebbe un'espansione eccessiva delle prerogative editoriali rispetto al libero accesso ai contenuti. Nei casi di opere soggette a licenza commerciale, invece, qualsiasi soggetto che avesse già pagato una licenza d'uso e che mettesse le opere a disposizione del pubblico (es. le biblioteche), dovrebbe poi nuovamente remunerare gli editori in quanto titolari del diritto connesso ogni qualvolta i propri utenti compissero utilizzazioni legittime. Non si ravvedono benefici per ricercatori scientifici o istituzioni dedite alla ricerca; al contrario si teme che il nuovo diritto possa ostacolare il ricorso alle eccezioni e limitazioni con finalità di studio e ricerca come previste dalla direttiva 2001/29. E ciò tanto più che allo stato non è chiaro se il nuovo diritto sarebbe o meno soggetto allo stesso regime di eccezioni previste per il diritto d'autore. Inoltre, mentre il diritto d'autore incontra un limite alla sua protezione nel grado minimo di creatività dell'opera, il diritto connesso potrebbe estendere l'esclusiva anche a singole informazioni o news, dunque, rischierebbe di divenire un mero ostacolo al libero flusso di informazioni e conoscenze, che sono cosa diversa dalla circolazione delle opere dell'ingegno. Molto complesso risulta immaginare come tecnicamente e praticamente potrebbe essere gestita la moltitudine di diritti che andrebbero ceduti contrattualmente.

Inoltre, il materiale pubblicato per la prima volta on-line potrebbe a sua volta ottenere un nuovo diritto, dunque, per oltre 1 miliardo di siti web, seguirebbero continue negoziazioni, tali da rendere sempre più limitata la certezza dei diritti. In quest'ultima ipotesi, se davvero la protezione potesse ricomprendere anche il mero "frammento di notizia", il rischio consisterebbe nel compromettere anche il sistema del testo e data mining, fondamentale per lo sviluppo della ricerca europea, l'innovazione e la

competitività.

Per altro l'art. 101 Ida chiarisce che la riproduzione di informazioni e notizie è lecita, purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.

10. Would the creation of a neighbouring right limited to press publishers have an impact on researchers and educational or research institutions?

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Please explain

Come già detto alla domanda n. 9, l'impatto appare fortemente negativo, dato il rischio di compressione dei diritti di citazione e delle eccezioni relative alla riproduzione di articoli di attualità e la riproduzione di opere e materiali protetti in contesti di attualità e ricerca scientifica.

L'attuale possibilità per i ricercatori di pubblicare direttamente in archivi ad accesso libero o tramite pubblicazioni aperte, sotto licenza creative commons, verrebbe compressa, in quanto, per qualsiasi attività che il ricercatore volesse intraprendere nell'utilizzo del proprio articolo, sarebbe soggetto alla licenza da parte dell'editore.

E' altresì poco concreta l'ipotesi di un nuovo diritto connesso per la sola categoria di editori di giornali, dunque di un diritto concesso per la tipologia di contenuto realizzato. Sarebbe come concedere i diritti connessi ai soli produttori di documentari e non di film!

Inoltre, oggi, una pluralità di soggetti svolge attività d'informazione oltre alle canoniche agenzie di stampa; i cittadini stessi partecipano al servizio di informazione comunicando attraverso i social network, attività che affianca e rilancia quella delle emittenti vere e proprie che operano il servizio pubblico (es. BBC), vi sono poi le testate e i blog che pubblicano notizie di attualità, dunque, è in tutta evidenza complesso qualificare la categoria di editori dell'informazione beneficiari del nuovo diritto.

Ai fini della concessione di un diritto connesso agli editori, l'esempio della Germania e della Spagna, Paesi dove tale normativa è già in vigore, mostra come sia stato inutile il tentativo di definire le "informazioni" come oggetto di tutela (e per analogia, sarebbe inutile definire la "scienza" come oggetto delle pubblicazioni scientifico- tecnologiche).

In Germania, il nuovo articolo 87 f c.2 del Copyright Act definisce "articoli quelli che servono a fornire informazioni, formare opinioni o intrattenere", mentre per la legge spagnola le "pubblicazioni periodiche o i siti web [...] che vengono aggiornati regolarmente, per l'informazione", definizioni, entrambe estremamente ampie e generaliste, estendibili a molte altre forme di

informazioni che esulano dall'attività editoriale. Infine vi è il rischio di una forte incompatibilità di tutele con riguardo alla disciplina delle banche dati. Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1 Lda, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo sono tutelate, lasciando impregiudicata la tutela sul proprio contenuto. All'autore di un banca di dati, l'art. 64 quinquies riconosce un diritto esclusivo di eseguire o autorizzare la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita vendite successive della copia qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione, e una serie di altri diritti. Tale previsione riconosce in sostanza al costituente di una banca dati un diritto esclusivo che sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso. Tale diritto è annoverato nel capo della Lda dedicato ai diritti connessi.

L'introduzione di un diritto connesso in capo all'editore, che ad esempio realizza una banca dati giurisprudenziale, rappresenterebbe nuovamente una superfetazione ordinamentale di tutele. L'utilizzatore sarebbe, infatti, gravato, degli adempimenti derivanti da un duplice meccanismo autorizzatorio, prima da parte del costituente della banca dati e poi dall'editore, figure che nella prassi non necessariamente debbano coincidere. E' evidente dunque, l'impatto negativo che si ipotizza possa avere l'introduzione del nuovo diritto connesso, specie nei confronti dei ricercatori e degli istituti di ricerca e istruzione, laddove, invece di beneficiare dell'eccezione prevista per gli usi didattici e le finalità di ricerca, potrebbero vedersi gravati doppiamente da oneri di concessione e licenza d'uso, contrari alla ratio dell'art. 5 della direttiva 2001/29.

11. Would the creation of new neighbouring right covering publishers in all sectors have an impact on online service providers (in particular on their ability to use or to obtain a licence to use press or other print content)?

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Please explain

Data la vaghezza della determinazione del nuovo diritto appare complesso immaginare l'impatto su soggetti terzi. Infatti, a fronte di un ancora non ben chiaro esercizio di un diritto connesso in capo agli editori, è complesso preventivare le ripercussioni di tale prassi su soggetti terzi, quali gli intermediari della società dell'informazione. Certamente oltre agli internet services providers, andrebbero considerate tutte le altre categorie di fornitori di servizi online sui cui si ripercuoterebbe il diritto. Ad esempio rispetto ai servizi offerti da Kobo, Amazon, Apple, Google, la creazione di un nuovo diritto comporterebbe numerosi obblighi di licenza non solo dagli autori titolari ma anche dagli editori.

Il rischio maggiore è quello dell'aumento generale dei costi di transazione, disincentivando la ricchezza e la diversificazione dell'offerta che verrebbe inevitabilmente frammentata.

Allo stato dell'arte pare complesso anche immaginare, viste le modalità di riscossione dei prelievi per copia e reprografia, quali organismi di gestione collettiva potranno occuparsi della riscossione di tali nuovi diritti online. In capo agli intermediari che ad oggi già gestiscono grandi volumi di richieste di rimozione di contenuti illecitamente caricati (notice and take down) l'aggravio in termini di attività e controllo, in caso dell'introduzione dei nuovi diritti connessi, aumenterebbe di molto, al punto da far temere un blocco dei sistemi di contrasto alla pirateria.

Quello che certamente andrebbe evitato è che i nuovi diritti costituiscano barriere all'ingresso e ostacolo alla concorrenza e all'innovazione - come ha fatto notare l'autorità garante della concorrenza spagnola (PRO / CNMC / 0002/14, Studio sull'articolo 32.2, maggio 2014).

L'incertezza del diritto rappresenta infatti un forte deterrente per l'innovazione e per gli investimenti. Al momento gli aspetti poco chiari sono già molti, non essendo per nulla chiaro quali dovrebbero essere gli editori beneficiari del nuovo diritto connesso, quali i contenuti suscettibili di tutela, e che tipo di rapporto si innescherà tra i titolari dei diritti d'autore a monte e i beneficiari del diritto connesso a valle.

12. Would the creation of such a neighbouring right limited to press publishers have an impact on online service providers (in particular on their ability to use or to obtain a licence to use press content)?

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Please explain

Si veda la risposta alla domanda n. 11.

13. Would the creation of new neighbouring right covering publishers in all sectors have an impact on consumers/end-users/EU citizens?

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Please explain

Inevitabilmente l'introduzione di un nuovo diritto connesso in capo agli editori si ripercuoterebbe negativamente anche sui consumatori finali, i quali scontrerebbero un aumento di prezzi per l'accesso ai servizi della società dell'informazione, e una maggiore difficoltà nel reperire contenuti. Diminuendo il pluralismo dei media i consumatori sarebbero gravati anche dai maggiori costi in termini di tempo per la ricerca. In Spagna, si assiste a una perdita di 1,85 miliardi di euro l'anno per il cd "surplus del consumatore" (NERA, 2015, studio per l'associazione editori spagnoli AEEPP). Riprendendo quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia europea nel caso GS media v Sanoma (c-160/15), il rischio sarebbe anche quello di un'estensione di responsabilità in capo ai consumatori europei per la condivisione di collegamenti ipertestuali a contenuti illegali. Infine, come sopra evidenziato l'introduzione del nuovo diritto connesso, potrebbe fortemente inficiare i servizi in creative commons. Ciò verrebbe a limitare i consumatori della possibilità di fruire di pubblicazioni che, per la volontà del proprio autore, sarebbero state diffuse liberamente e condivise in modalità prestabilite. Si pensi a tutte le pubblicazioni scientifiche che si basano sull'accesso aperto, ad esempio, Public Library of Science, (Xalabader, 2014). Ciò rischierebbe di ostacolare la crescita e l'innovazione laddove la condivisione della conoscenza in Europa è un fattore di grandi positività per l'evoluzione sociale e culturale.

14. Would the creation of new neighbouring right limited to press publishers have an impact on consumers/end-users/EU citizens?

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Please explain

Vale quanto detto alla domanda precedente. Un nuovo diritto non potrebbe essere limitato all'uso di "notizie" né può coinvolgere solo alcuni tipi di "editori".

La vera leva per definire il perimetro di applicabilità del nuovo diritto, dovrebbe essere non la tipologia di contenuti, ma l'attività effettivamente svolta dal soggetto beneficiario.

15. In those cases where publishers have been granted rights over or compensation for specific types of online uses of their content (often referred to as "ancillary rights") under Member States' law, has there been any impact on you/your activity, and if so, what?

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Please explain, indicating in particular the Member State.

Si vedano le risposte alle domande n. 9 e 10.

16. Is there any other issue that should be considered as regards the role of publishers in the copyright value chain and the need for and/or the impact of the possible creation of a neighbouring right for publishers in EU copyright law?

- Yes
- No

Use of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places (the 'panorama exception')

EU copyright law provides that Member States may lay down exceptions or limitations to copyright concerning the use of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places (the 'panorama exception') [1] . This exception has been implemented in most Member States within the margin of manoeuvre left to them by EU law.

In its Communication Towards a modern, more European copyright framework, the Commission has indicated that it is assessing options and will consider legislative proposals on EU copyright exceptions, among others in order to "clarify the current EU exception permitting the use of works that were made to be permanently located in the public space (the 'panorama exception'), to take into account new dissemination channels." [2]

This subject was not specifically covered by other public consultations on copyright issues the Commission has carried out over the last years. Further to the Communication and the related stakeholder reactions, the Commission wants to seek views as to whether the current legislative framework on the "panorama" exception gives rise to specific problems in the context of the Digital Single Market. The Commission invites all stakeholders to back up their replies, whenever possible, with market data and other economic evidence.

*

Selection

Do you wish to respond to this questionnaire "Use of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places (the 'panorama exception')?"

- Yes *(Please allow for a few moments while questions are loaded below)*
- No

[1] Article 5(3)(h) of [Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society.](#)

[2] [COM\(2015\) 626 final.](#)

Category of respondents

*

Please choose the category that applies to your organisation and sector.

- Member State
- Public authority
- Owner or manager of works made to be located permanently in public places (or representative thereof)
- Library or Cultural heritage institution (or representative thereof)
- Educational or research institution (or representative thereof)
- End user/consumer/citizen (or representative thereof)
- Visual artist (e.g. painter, sculptor or representative thereof)
- Architect (or representative thereof)
- Professional photographer (or representative thereof)
- Other authors (or representative thereof)
- Collective management organisation (or representative thereof)
- Publisher (or representative thereof)
- Film/audiovisual producer (or representative thereof)
- Broadcaster (or representative thereof)
- Phonogram producer (or representative thereof)
- Performer (or representative thereof)
- Advertising service provider (or representative thereof)
- Content aggregator (e.g. news aggregators, images banks or representative thereof)
- Search engine (or representative thereof)
- Social network (or representative thereof)
- Hosting service provider (or representative thereof)
- Other service provider (or representative thereof)
- Other

Questions

1. When uploading your images of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places on the internet, have you faced problems related to the fact that such works were protected by copyright?

- Yes, often
- Yes, occasionally
- Hardly ever
- Never
- No opinion
- Not relevant

If so, please explain what problems and provide examples indicating in particular the Member State and the type of work concerned.

Nella legge italiana sul diritto d'autore, L. 633/1941 (lda) non ci sono disposizioni in materia di eccezione di panorama, possono invocarsi solo le norme in materia di eccezioni al diritto d'autore, tra cui l'art. 70 Lda che prevede la libertà di riprodurre brani o parti di opere e comunicarli al pubblico, ma solo a fini di critica o di discussione. Tali attività non possono costituire concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Inoltre, se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, devono avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

Il successivo comma 1-bis - ad oggi inapplicato - dispone inoltre che: "È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma." Nel caso in cui oggetto di riproduzione sia un bene culturale - ossia un bene avente più di cinquant'anni e di interesse culturale, che si trovi in consegna nei musei o negli altri luoghi della cultura - la disciplina in materia di diritto di autore va integrata con quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare artt. 107 e ss., in materia di "Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali".

I beni culturali possono essere riprodotti ai sensi e con i limiti previsti dagli articoli del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:

1) autorizzazione da parte dell'amministrazione consegnataria e pagamento di un canone, salvo che la riproduzione non sia chiesta per scopi personali o didattici, ovvero per finalità di valorizzazione e senza scopo di lucro); 2) Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: di riproduzione di beni culturali (no beni bibliografici e archivistici) attuate con determinate modalità; di divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.

Il legislatore ha chiarito (nella relazione al decreto Artbonus che ha modificato gli artt. in esame del Codice) che "tali attività consistono, in particolare, nella riproduzione di beni culturali che non comporti potenziali interferenze con le esigenze di tutela (ossia quella riproduzione che si può attuare senza contatto fisico con il bene e senza l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi), nonché la divulgazione dell'immagine del bene, legittimamente detenuta, in modo tale da non poter essere ulteriormente riprodotta dal destinatario della attività divulgativa se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale" ed ancora "si consente la libera pubblicazione, ad esempio su blog o social network, di fotografie che riproducano beni culturali, tutte le volte in cui ciò avvenga senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera

manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Già oggi tale pubblicazione dovrebbe essere acconsentita dall'amministrazione senza corrispettivo, poiché sostanzialmente riconducibile alle formule dell'uso personale o dei motivi di studio, di cui al vigente articolo 108, comma 3, di cui la nuova disposizione si limita sostanzialmente a chiarire la portata, offrendo un'interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo vigente. L'immagine divulgata, in quanto a bassa risoluzione, potrà difficilmente essere usata da terzi per fini di lucro. In ogni caso, peraltro, i terzi eventualmente interessati all'uso dell'immagine stessa per fini di lucro non sono in alcun modo esonerati dal pagamento del canone. Essi, quindi, ove intendessero sfruttare commercialmente l'immagine reperita in rete dovrebbero chiedere la concessione e versare il corrispettivo dovuto, non diversamente da quanto già oggi avviene nel caso in cui un imprenditore intenda avvalersi per fini di lucro dell'immagine di un bene culturale pubblicata - ad esempio - in una guida turistica o in un catalogo d'arte."

2. When providing online access to images of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places, have you faced problems related to the fact that such works were protected by copyright?

- Yes, often
- Yes, occasionally
- Hardly ever
- Never
- No opinion
- Not relevant

If so, please explain what problems and provide examples indicating in particular the Member State and the type of work concerned

La pubblicazione di immagini di opere tutelate dal diritto d'autore, realizzate per essere collocate stabilmente in un luogo pubblico, non rientra tra le eccezioni previste dal nostro ordinamento. Tale attività può avvenire dunque solo a fronte di una licenza da parte dell'autore/titolare dei diritti oppure, nel caso di un bene culturale nel rispetto delle condizioni dettate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio sopra citati. Ciò comporta un disincentivo alla diffusione delle immagini online.

3. Have you been using images of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places, in the context of your business/activity, such as publications, audiovisual works or advertising?

- Yes, on the basis of a licence
- Yes, on the basis of an exception
- Never
- Not relevant

If so, please explain, indicating in particular the Member State and what business/activity, and provide examples.

L'utilizzazione nel caso descritto, e quindi a scopo di lucro, può avvenire solamente sulla base di una licenza da parte dei titolari dei diritti. Nel caso l'opera sia un bene culturale, l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'amministrazione che ha in consegna l'opera e salvo pagamento di un canone. Il canone di concessione viene determinato dalla stessa amministrazione tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente. Quindi, per i beni culturali in consegna al Mibact, viene lasciata al Ministero la possibilità di graduare la determinazione dei corrispettivi di riproduzione in relazione ai differenti contesti, secondo dei criteri che debbono essere esplicitati. Nel caso che l'opera sia protetta da diritto d'autore, l'autorizzazione alla riproduzione dovrà esser concesso dall'autore o da un suo avente causa.

4. Do you license/offer licences for the use of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places?

- Yes
- No
- Not relevant

If so, please provide information about your licensing agreements (Member State, licensees, type of uses covered, revenues generated, etc.).

La licenza per la riproduzione dell'opera protetta dal diritto d'autore collocata stabilmente in luogo pubblico è di norma rilasciata dal titolare dei diritti oppure, nel caso di bene culturale, dall'amministrazione che ha in consegna l'opera.

5. What would be the impact on you/your activity of introducing an exception at the EU level covering non-commercial uses of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places?

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Please explain

Si ritiene che la libertà di riproduzione di opere protette dal diritto d'autore, collocate stabilmente in luoghi pubblici, debba essere libera purché non possa costituire o meno concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. La previsioni di questi limiti, rischia di non produrre un impatto positivo sulla diffusione della cultura.

6. What would be the impact on you/your activity introducing an exception at the EU level covering both commercial and non-commercial uses of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places?

- strong positive impact
- modest positive impact
- no impact
- modest negative impact
- strong negative impact
- no opinion

Please explain

7. Is there any other issue that should be considered as regards the 'panorama exception' and the copyright framework applicable to the use of works, such as works of architecture or sculpture, made to be permanently located in public places?

- Yes
- No

If so, please explain and whenever possible, please back up your replies with market data and other economic evidence.

Partendo dal presupposto che in tema di proprietà intellettuale non si applica il principio dell'esaurimento, con la conseguenza che, l'aver l'autore già autorizzato la divulgazione dell'opera o la comunicazione al pubblico, non comporta per ciò solo una cessione del diritto di sfruttamento, che continua ad appartenere al creatore.

Si ritiene quindi che, poiché una volta caricata in rete la riproduzione può sfuggire al controllo dei titolari dei diritti, sia poco risolutiva tanto la motivazione dell'introduzione del concetto di "bassa risoluzione" della nostra legislazione (vedi risposta 1), quanto la distinzione tra uso commerciale e non commerciale, laddove sarebbe più opportuno deregolamentare e semplificare l'accesso e la fruizione delle opere pubbliche, senza rincorrere minime attività di riscossione di royalty, ad oggi pressoché impraticabili.

Submission of questionnaire

End of survey. Please submit your contribution below.

Useful links

[Webtext EN \(https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/29674\)](https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/29674)

Background Documents

[Privacy Statement DE \(/eusurvey/files/08c163a2-8983-4d3b-ae3e-21f69b5957cd\)](/eusurvey/files/08c163a2-8983-4d3b-ae3e-21f69b5957cd)

[Privacy Statement EN \(/eusurvey/files/217d6300-2bbe-4a51-aba4-0371c246dc9d\)](/eusurvey/files/217d6300-2bbe-4a51-aba4-0371c246dc9d)

[Privacy Statement FR \(/eusurvey/files/43cedbae-8123-4596-94ce-b526019329e5\)](/eusurvey/files/43cedbae-8123-4596-94ce-b526019329e5)

[Webtext DE \(/eusurvey/files/3abc4c0f-c0e6-4ece-99a3-2bebba8c65d3\)](/eusurvey/files/3abc4c0f-c0e6-4ece-99a3-2bebba8c65d3)

[Webtext FR \(/eusurvey/files/df02a573-838f-45e7-912d-8231ee8cdbcd\)](/eusurvey/files/df02a573-838f-45e7-912d-8231ee8cdbcd)

Contact

CNECT-CONSULTATION-COPYRIGHT@ec.europa.eu
